

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, LOMBARI, PERRINO, CAROLI, ALBERTINI, COLLEONI e MORANDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1968

#### Disciplina della attività di informazione medico-scientifica dei prodotti farmaceutici soggetti a registrazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, avente per titolo: « Disciplina delle attività di informazione medico-scientifica dei prodotti farmaceutici soggetti a registrazione », ha lo scopo di regolare una attività delicata ed importante, la cui situazione di fatto non corrisponde appieno alle esigenze di un servizio ordinato e dotato delle necessarie garanzie.

Il progresso scientifico-tecnico crea sempre nuove attività umane e sempre più si impone l'esigenza di determinare per ciascun compito nuovo, le condizioni di idoneità ad assolverlo. La disciplina invocata dal presente disegno di legge parte dal presupposto secondo cui il medico è oggi impossibilitato a seguire l'intero corso evolutivo della produzione di farmaci e, per conseguenza, dalla considerazione della necessità di una collaborazione che non si esaurisca in una semplice presentazione propagandistica a base strettamente commerciale (al riguardo si può citare il parere della XII Commissione industria votato il 9 novembre 1966 e che al punto *d*) dice esplicitamente che l'attività di informazione scientifica del farmaco « può essere rivolta esclusivamente ai medici dissociando nettamente l'attività commerciale che carat-

terizza i rapporti tra imprese produttrici e farmacie »).

Infatti la prima condizione del contatto tecnico tra il collaboratore scientifico ed il medico è quello di poter adottare un linguaggio comune non solo sul piano umano, ma anche su quello conoscitivo, ed è appunto per questa ragione che il collaboratore è tenuto ad assolvere ad una funzione di alta responsabilità informativa. Informazione rivolta ad un destinatario: il medico, nelle sue molteplici posizioni di libero professionista, di docente, o di funzionario responsabile di determinati servizi sanitari.

È bene ricordare altresì che l'attività di collaboratore scientifico non rientra nel modo più assoluto in quella riflettente il settore commerciale, bensì esclusivamente e solo in quella professionale, giacchè — come è noto — al collaboratore scientifico dell'industria farmaceutica è demandato il compito non solo di rendere edotti i medici sulla composizione bio-chimico-farmacologica e sul valore terapeutico dei prodotti, ma anche quello di illustrare la posologia, il campo di applicazione, le controindicazioni. Non è il caso di insistere, tanto la cosa è evidente, sulla necessità di prevedere e con-

figurare un intermediario (tra l'industria farmaceutica ed il medico) quale vero e proprio collaboratore, che fa dell'illustrazione scientifica del farmaco l'oggetto della sua attività.

Non si deve poi dimenticare che l'attività del collaboratore scientifico consente uno sbocco ed una occupazione per quanti, tra i laureati specialmente in farmacia, trovano, per una situazione a tutti nota, difficoltà di sistemazione.

E ricorderemo che il Ministero della sanità con circolare 20 giugno 1961 (Direzione generale, Divisione IV, n. 860/10; A. G. 46/51719) riconosce l'attività di collaboratore scientifico, là dove ammette di considerare questa attività (ai fini del punteggio) per i concorsi a posti di farmacista.

Proprio perchè il Ministero della sanità già si è occupato del problema, noi pensiamo che anche l'informazione scientifica, attività considerata sanitaria, debba essere regolarizzata dallo stesso Ministero.

Tutto ciò spiega l'azione svolta ormai da tempo dai collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica, i quali giustamente domandano una tutela della loro attività contro speculazioni ed attività che niente hanno a che vedere con l'informazione scientifica del farmaco. D'altronde tale azione è stata a suo tempo avvalorata da un ordine del giorno, accolto al II Convegno delle società medico-chirurgiche ed ospedaliere della Lombardia (Convegno San Pellegrino Terme dell'1 e 2 luglio 1961). Tale ordine del giorno così si esprimeva: « Rappresentando oggi l'informazione scientifica rivolta ai medici uno dei problemi particolarmente sentiti, perchè inserito fattivamente nello ordinamento medico-farmaceutico col precipuo scopo di cooperare alla salvaguardia della salute umana, i collaboratori scientifici laureati dell'industria farmaceutica chiedono che codesta chiarissima Assemblea voglia tenere in considerazione ed appoggiare la richiesta della loro categoria ai fini di ottenere presso le autorità competenti la giusta qualificazione che regolarizzi legalmente un esercizio che, oggi, sfio-

rando talvolta la spregiudicatezza e la grossolanità, ne compromette la dignità.

Affinchè il medico si trovi quotidianamente a contatto con il vero collaboratore qualificato, è necessario che la categoria dei collaboratori scientifici laureati rientri in quei comuni denominatori giuridici e morali che l'etica impone ».

Ed ancora, in data 15 gennaio 1963, una circolare dell'Ordine dei medici di Brescia inviata alle ditte farmaceutiche diceva: « La presenza fra i propagandisti di persone assolutamente non qualificate, non solo non laureate ma neppure talvolta dotate di quel minimo di cultura indispensabile alle funzioni di propagandista farmaceutico, a nostro avviso non può più oltre sostenersi perchè tali metodi da utile strumento di informazione scientifica per il sanitario, si trasformano in fin troppo evidente mezzo di pressione e di condizionamento della sua autonomia professionale.

Ci permettiamo, pertanto, segnalare questi inconvenienti a tutte le ditte farmaceutiche, anche se non interessate dalla segnalazione, affinchè in uno spirito di vera collaborazione vengano riesaminati i criteri di propaganda recentemente adottati, tenendo presente la necessità di maggior rispetto della personalità del medico e delle sue disponibilità di tempo; e ciò, noi crediamo, anche nell'interesse stesso della ditta ».

Per andare incontro alle richieste legittime della categoria interessata, e, prima ancora, alle esigenze di un servizio così importante per l'attività stessa del medico, è stato quindi elaborato il presente disegno di legge, il quale fa leva sulla necessità del titolo di studio quale condizione per l'esercizio dell'informazione scientifica rivolta ai medici (già un disegno di legge, della passata legislatura, di iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini, Benedetti, Tessitori, Lombardi, Sibille, Lorenzi, Mott ed altri, avente come titolo: « Disciplina della produzione e del commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici », n. 413, prevedeva all'articolo 50 che l'informazione scientifica fosse riservata solo ai laureati).

Qualche parola di commento agli articoli.

L'articolo 1 stabilisce che l'attività di informazione scientifica del farmaco, rivolta ai medici, non è consentita se non a chi sia munito del titolo di laurea.

L'articolo 2 stabilisce la incompatibilità delle attività del collaboratore scientifico con qualsiasi altra professione, o mansioni o attività con rapporto di dipendenza, siano esse pubbliche o private, a tutela del prestigio e della serietà dell'attività in questione.

L'articolo 3 stabilisce le sanzioni a carico di coloro che esercitano l'attività senza le condizioni previste dagli articoli 1 e 2. Le stesse sanzioni sono previste per le ditte

le quali si servono di collaboratori scientifici che esercitano la loro attività senza le condizioni sopradette.

L'articolo 4 consente di modificare lo *status quo* in modo graduale per non creare situazioni di particolare disagio. E consente al contempo ai collaboratori scientifici non laureati di poter continuare la loro attività in qualsiasi momento e nel tempo. Questa è infatti la funzione della « speciale autorizzazione » *ad personam* rilasciata dal medico provinciale.

Onorevoli senatori, data l'opportunità del disegno di legge sopra illustrato, si confida nel favorevole accoglimento dello stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Possono svolgere l'attività di informazione scientifica del farmaco, rivolta ai medici-chirurghi, i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biologia, purchè abilitati all'esercizio delle rispettive professioni ed iscritti agli ordini professionali di loro competenza.

Tale attività è da riconoscersi come svolta nell'ambito delle rispettive professioni a tutti gli effetti.

### Art. 2.

L'esercizio dell'attività di informazione scientifica del farmaco non è compatibile con altra attività professionale o impiego soggetti a vincoli di dipendenza con enti o aziende, siano essi pubblici o privati.

### Art. 3.

Chiunque eserciti l'attività di informazione scientifica del farmaco senza essere in possesso del titolo di laurea di cui all'arti-

colo 1 è punito con l'ammenda da lire 80 mila a lire 200.000.

Chiunque eserciti la suddetta attività contravvenendo alle disposizioni previste dall'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 150.000. Le stesse pene si applicano al produttore o commerciante che si valga dell'opera di informazione scientifica del farmaco in contravvenzione agli articoli precedenti.

#### Art. 4.

Chi esercita attualmente l'attività di informazione scientifica del farmaco senza essere in possesso del titolo di laurea richiesto e dei requisiti di cui all'articolo 1 potrà continuare ad esercitarla qualora dimostri di averla iniziata almeno tre anni prima dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'uopo l'interessato dovrà presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, copia notarile del rapporto di lavoro al Medico provinciale della provincia di competenza, il quale rilascerà una speciale autorizzazione, *ad personam*, per l'esercizio permanente dell'attività regolata dalla presente legge e provvederà ad iscriverne il nome in un apposito elenco che sarà depositato presso il suo ufficio ed annualmente aggiornato.

#### Art. 5.

Gli esercenti l'informazione scientifica del farmaco, di cui all'articolo 1, devono iscriversi ad un apposito elenco depositato presso il Ministero della sanità.